Tributario

Esecuzione forzata

L'intervento non presuppone la notificazione della cartella di pagamento

di Leda Rita Corrado - Avvocato in Genova, Giornalista pubblicista, Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca

Nella sentenza n. 3021 del 2018 la Terza Sezione della Corte di Cassazione esamina la questione se il debitore esecutato possa o meno presentare opposizione avverso l'intervento dell'Agente della riscossione in una procedura espropriativa ordinaria al fine di dedurre vizi di invalidità, propria o derivata, della cartella di pagamento.

Orientamenti giurisprudenziali	
Conformi	Cass. Civ., sez. III civ., 11 dicembre 2012, n. 22645, in CED Cass., Rv. 624690.
Difformi	Non si rinvengono orientamenti difformi

Il debitore esecutato in una procedura di **espropriazione** immobiliare, promossa da una società di capitali, propone **opposizione** all'esecuzione e agli atti esecutivi contro l'atto di **intervento** nel procedimento esecutivo da parte dell'**Agente della riscossione** per la soddisfazione di un credito tributario, lamentando sia l'inesistenza del credito tributario per illegittimità della notifica delle cartelle di pagamento, sia l'irregolarità formale dell'atto di intervento per omessa o incerta indicazione del titolo di credito. I Giudici di merito rigettano l'opposizione.

Nella sentenza n. 3021 la Terza Sezione della Corte di Cassazione **rigetta** il ricorso con condanna al pagamento delle spese di giudizio e al raddoppio del contributo unificato ed enuncia il seguente **principio di diritto**: "In tema di espropriazione forzata, presupposto dell'intervento dei creditori nella procedura è l'esistenza di un titolo esecutivo (costituito dal ruolo, per i crediti azionati dall'Agente della riscossione), non la notificazione di esso né la intimazione di un precetto (ovvero, per i crediti azionati dall'Agente della riscossione, la notificazione della cartella di pagamento), sicché è destituita di fondamento l'opposizione proposta dal debitore esecutato avverso l'intervento spiegato dall'Agente della riscossione in una procedura espropriativa ordinaria deducendo vizi di invalidità, propria o derivata, della cartella di pagamento".

Il Giudice di legittimità ricorda che, nel sistema della riscossione coattiva disciplinato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, l'Agente della riscossione procede a espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce **titolo esecutivo** (così testualmente dispone l'art. 49, comma 1).

Il **ruolo** è l'elenco dei debitori predisposto dall'ente creditore e trasmesso all'Agente della riscossione, ha formazione amministrativa ed è munito - ab origine e per espressa previsione di legge - di idoneità esecutiva, senza quindi alcuna necessità di comunicazione o notificazione al debitore.

L'**estratto di ruolo** costituisce riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore e deve contenere tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria, vale a dire la natura e l'entità della pretesa, la descrizione, il codice e l'anno di riferimento del tributo, l'anno di iscrizione a ruolo, la data di esecutività del ruolo e l'ente creditore.

L'estratto di ruolo, corredato della dichiarazione di conformità all'originale resa dall'Agente della riscossione, integra prova idonea dell'entità e della natura del credito ex art. 2718 c.c. anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato e, quindi, della verifica della giurisdizione del giudice adito (**Cass. Civ., sez. III civ., 9 giugno 2016, n. 11794**, in CED Cass., Rv. 640105).

La **cartella di pagamento** è la stampa del ruolo in unico originale notificata alle parti e, redatta in conformità al modello ministeriale, reca gli elementi identificativi della pretesa risultanti dal ruolo (cfr. art. 25, d.p.r. n. 602, del 1973).

La Suprema Corte rileva che la notificazione della cartella di pagamento "assolve uno actu le funzioni che nella espropriazione forzata codicistica sono svolte dalla notificazione del titolo esecutivo ex art. 479 c.p.c. e dalla notificazione del precetto, risolvendosi, ai sensi dell'art. 25, comma 2, d.p.r. n. 602 del 1973, nell'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, così come il precetto contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo" (cfr. Cass., sez. trib., 4 maggio 2012 (ord.), n. 6721, in CED Cass., Rv. 622367; Cass., sez. III civ., 27 novembre 2015, n. 24235, ibidem, Rv. 637838).

La notificazione della cartella di pagamento costituisce l'**attività prodromica necessaria** al pignoramento: ai sensi dell'art. 50, d.p.r. n. 602 del 1973, l'Agente della riscossione "procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento". Secondo il Collegio la locuzione "procede ad espropriazione" "va intesa in senso proprio e stretto, come riferita unicamente all'atto di promuovimento della procedura di riscossione, nelle differenti tipologie previste in ragione del bene (mobile, immobile o credito) staggito".

Alla luce di tali considerazioni la cartella di pagamento costituisce "atto preliminare indefettibile solo di una delle due possibili declinazioni dell'azione esecutiva", **condizionando esclusivamente l'effettuazione di un pignoramento** da parte dell'Agente della riscossione e non il suo intervento in

Copyright Wolters Kluwer Italia © Riproduzione riservata

una procedura espropriativa già intrapresa.
Per corroborare tale soluzione esegetica la Corte di Cassazione richiama la disciplina processualcivilistica dell'esecuzione forzata.
In primo luogo il Collegio ricorda che l'art. 499 c.p.c., nel regolare i presupposti dell'**intervento dei creditori nell'esecuzione**, postula l'esistenza di un credito fondato su titolo esecutivo e ne chiede la specifica indicazione nel ricorso, ma non richiama alla doverosità di pregresse intimazioni ad adempiere.
In secondo luogo il **precetto** è definito dall'art. 480 c.p.c. facendo suo della locuzione "si procederà ad esecuzione forzata", mentre i limiti temporali della idoneità in executivis del precetto sono individuati facendo riferimento all'inizio dell'esecuzione (cfr. artt. 481 e 482 c.p.c.), momento che, nelle procedure di espropriazione, è individuato con il pignoramento (art. 491 c.p.c.).
Da ultimo sotto il **profilo teleologico**, la prodromica intimazione soddisfa una duplice finalità, vale a dire da un lato offrire all'intimato la possibilità di adempimento spontaneo dell'obbligazione nascente dal titolo, dall'altro consentire l'esperimento dei rimedi oppositivi in via preventiva rispetto all'espropriazione. Secondo il Collegio, tali funzioni "appaiono del tutto incoerenti quando l'azione esecutiva sia svolta dal creditore con le forme dell'intervento per la [...] semplice ragione la previa intimazione del precetto mai potrebbe permettere al debitore di elidere la minaccia dell'espropriazione e le incidenze (legittimamente) deteriori sul potere dispositivo sui beni del suo patrimonio, per essersi queste ultime già verificatesi in conseguenza del precedente pignoramento".
La Terza Sezione conclude che l'art. 479 c.p.c. - nella parte in cui statuisce che "l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto" - trova applicazione unicamente all'espropriazione promossa con il pignoramento e non a quella esercitata in via di intervento.
Ciò trova conferma in un obiter dicta contenuto della Suprema Corte: nella sentenza n. 22645 del 2012 si legge infatti che "non è mai previsto [...], in linea generale e salve specifiche disposizioni (dettate da esigenze particolari, connesse a peculiari necessità pubblicistiche di tutela del debitore in funzione delle attività esercitate e della destinazione del bene staggito, come ad esempio nel sottosistema delle espropriazioni in danno di pubbliche amministrazioni non economiche [...]), che l'intervento debba essere preceduto da precetto".

Riferimenti normativi

Cassazione civile, sez. III, sentenza 8 febbraio 2018, n. 3021

Copyright Wolters Kluwer Italia © Riproduzione riservata